

Rep. n.		
	COMUNE DI CAMPOFILONE	
	PROVINCIA DI FERMO	
	Contratto di appalto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA	
	CICLABILE SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA”	
	<u>IMPORTO DEL CONTRATTO €</u>	
	(C.I.G. CUP)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2017 (Duemiladiciassette), il giorno () del mese di	
	l'Ufficio Segreteria del Comune di Campofilone – Piazza Umberto I n° 2,	
	avanti a me Dott.ssa Stefania Pasqualini, Segretario comunale, autorizzato	
	per legge a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti di cui l'Ente è	
	parte, si sono personalmente costituiti:	
	1) l'arch. Aldo Pasqualini, nato a il , domici-	
	liato per la carica presso gli Uffici del Comune di Campofilone – Piazza	
	Umberto I n° 2, che interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta	
	(C.F. 00334340445), quale Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi	
	del comma 23, dell'art. 53 della Legge n. 388/2000, giusto provvedimento	
	di nomina del Sindaco n. del , che nel contesto dell'Atto sarà chia-	
	mato per brevità anche "Comune";	
	2) il Sig. nato a () il C.F.	
	, residente in () via n. , in	
	qualità di legale rappresentante dell'Impresa con sede legale in	
	() via n. Codice Fiscale e Partita Iva che, nel	
	seguito, sarà chiamata anche "Impresa" o “Appaltatore”.	

	Detti comparenti della cui identità personale mi sono accertato per l'arch.	
	Aldo Pasqualini per conoscenza diretta, per il Sig.	esibizione di
	Carta di Identità n.	emessa dal Comune di () il e senza
	l'assistenza dei testimoni, per rinuncia fattane, mi chiedono di ricevere il	
	presente atto, per il quale,	
	PREMETTONO	
	1) che con Delibera di Giunta Comunale n.	del é stato ap -
	provato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Gianni Cortesi incaricata	
	dall'Ufficio LL.PP. Comunale con Determinazione n.	del , dell'opera
	denominata "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA	
	CICLABILE SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA" per	
	un'importo a base d'asta stabilito in €	oltre € per
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	
	2) che con Determinazione n. (R.G.1647) del	del Dirigente del Setto-
	re Organi Ist. Affari generali Contratti Politiche Sociali della Provincia di	
	Fermo i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente, alla Impre-	
	sa Edile con sede legale in () via n. , sopra generaliz-	
	zata ed è stato definito l'importo di aggiudicazione pari ad un importo com-	
	plessivo netto a misura di €. , in applicazione del ribasso offerto del	
	%, oltre € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per	
	la cifra totale di € (/);	
	4) che sono decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione ai controinte-	
	ressati del suddetto provvedimento di aggiudicazione;	
	5) che é stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai	
	sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 163/2006;	

	6) che l'Impresa ha presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 90 comma 9 d. lgs.81/2008;	
	QUANTO PREMESSO	
	Le parti, con presente contratto di appalto, redatto in forma pubblica amministrativa convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1- OGGETTO DELL'APPALTO	
	Il presente contratto di appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “	
	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE A NORD	
	DI PONTE NINA", secondo i modi e i tempi previsti nel progetto esecutivo	
	dell'opera, redatto dall'Arch. Gianni Cortesi professionista esterno, incaricato dall'ufficio LL.PP. comunale, che l'impresa dichiara di conoscere per	
	averne preso visione all'atto di presentazione dell'offerta.	
	ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	
	Il corrispettivo, a misura, dovuto all'impresa da parte del Comune di Campofilone per il pieno e completo adempimento del contratto è stabilito in €	
	, in applicazione del ribasso offerto del % oltre a € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per la cifra totale di € (/	
), oltre I.V.A. in misura dovuta per legge.	
	Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di	
	Campofilone alla sede legale dell'impresa, in () in via n.	
	.	
	La richiesta di eventuali agevolazioni di pagamento dovrà essere comunicata	
	per iscritto dall'appaltatore al Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	L'Impresa è tenuta a rendere tempestivamente nota di eventuali variazioni a	

	riguardo, in mancanza di detta comunicazione, l'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuale inesattezza dei pagamenti.	
	ART. 3 - CONTO CORRENTE DEDICATO	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore comunica di avere ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, attraverso la costituzione di apposito conto corrente dedicato, dove far confluire i pagamenti del negozio giuridico concluso.	
	E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
	Le opere dovranno essere eseguite nell'osservanza piena, assoluta e inscindibile, delle norme del capitolato generale di appalto e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, redatti dall'Arch. Gianni Cortesi.	
	Fanno, altresì, parte integrante delle obbligazioni contrattuali, anche se non materialmente allegati il piano sostitutivo di sicurezza, presentato dall'appaltatore.	
	ARTICOLO 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA'	
	Il tempo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente è stabilito in 90 (novantagiorni) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna, a norma dell'art. del capitolato speciale di appalto.	
	Per il maggior tempo impiegato, oltre il termine di cui al presente articolo, sarà applicata la penale stabilita in misura giornaliera pari all'5 per mille dell'importo contrattuale a norma dell'art. 9.12 del Capitolato Speciale di Appalto.	

	ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	Ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", l'impresa ha costituito garanzia fideiussoria di €.	
	; la cauzione è stata prestata mediante polizza fideiussoria n. rilasciata	
	da .	
	L'impresa ha, altresì stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del D.Lgs	
	163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, Polizza assicurativa sulla re-	
	sponsabilità civile emessa dalla compagnia n. del rinnovata	
	il con scadenza .	
	ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO	
	Le parti prendono atto che, a norma dell'art.9.15 del Capitolato speciale di	
	appalto, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in	
	base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto dal cor-	
	rispettivo dell'appalto. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, me-	
	diante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,	
	comprensivi della quota relativa agli oneri della sicurezza, al netto di IVA e	
	del ribasso d'asta, raggiungano un importo di euro 30.000,00 (trenta	
	mila/00) dell'importo contrattuale, fatta salva l'eventuale disponibilità ai	
	sensi del c.d. "patto di stabilità".	
	ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE, RECESSO E INADEMPIENZE	
	Per la risoluzione e il recesso, si applicano articoli 134, 135, 136, 138, 139 e	
	140 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni, ai quali	
	le parti fanno richiamo.	
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, l'Ente appaltan-	
	te potrà valersi sulla cauzione prestata a garanzia della regolarità di esecu-	

	zione dell'opera.	
	L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà	
	prefissato, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del	
	contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento	
	dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il manca-	
	to rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipen-	
	denti di questa amministrazione comunale, sono causa di risoluzione del	
	presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.	
	E' esclusa l'applicazione della clausola compromissoria ai sensi dell'art.	
	241 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.	
	ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
	dell'art.118, comma 1, del D.Lgs 163/2006.	
	ARTICOLO 10 - DOVERI DELL'APPALTATORE	
	L'impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.09.04.2008 n.81, e successive mo-	
	dificazioni e integrazioni, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipenden-	
	ti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di	
	agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e pre-	
	videnziali previsti dalle leggi, dai contratti e dal Capitolato speciale d'appal-	
	to.	
	L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-	
	tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previ-	
	ste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce gra-	

	ve inadempimento.	
	ART 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio nella propria sede legale, in () via , .	
	ART 12 – FORO COMPETENTE	
	Il foro competente è quello di Fermo, senza esclusioni ed eccezioni.	
	ART 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	
	Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti controfirmati dall'impresa:	
	1. il capitolato speciale d'appalto;	
	2. l'elenco dei prezzi unitari;	
	3. gli elaborati grafici progettuali	
	4. il piano di sicurezza e coordinamento;	
	5. il cronoprogramma;	
	6. le polizze di garanzia.	
	ART 13 - ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE	
	Ai sensi di quanto disposto dalla'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13, il Responsabile dell'area LL.PP., il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Titolare della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice	

	civile.	
	L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella vio-	
	lazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. 165/2001, così come inter-	
	pretato dall'art. 21 del D.L.gs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettua-	
	re assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.	
	ART 14 - SPESE	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle per bolli	
	e registrazione del presente contratto, con esclusione della sola I.V.A, sono a	
	carico dell'Impresa. Ai soli fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel	
	presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A, nella misura di	
	legge: pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40	
	del D.P.R. 131/1986.	
	COMUNE DI CAMPOFILONE Impresa Edile	
	Arch. Aldo Pasqualini Sig.	
	E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto	
	da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 9 (nove) pagine	
	a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
	conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia pre-	
	senza, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specifi-	
	cato:	
	1) Il Sig. mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digi-	
	talmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice	

